



REGOLAMENTO PROVVISORIO PER L'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'uso dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituto Comprensivo I.C. Grimani al fine di garantirne un utilizzo etico, responsabile, sicuro e trasparente, in piena conformità con il **Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act)** e il **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)**. L'obiettivo è sfruttare le potenzialità dell'IA per l'innovazione didattica e amministrativa, tutelando al contempo i diritti, la privacy e la sicurezza di studenti e personale.

Questo regolamento si applica a tutto il personale scolastico (docente, ATA, dirigenziale), agli studenti e a chiunque utilizzi sistemi di IA per attività legate all'Istituto.

Art. 2 - Principi generali

L'uso dell'IA in ambito didattico deve essere guidato dai seguenti principi:

- **Centralità della persona:** l'IA è uno strumento al servizio dell'apprendimento, non un sostituto della relazione educativa;
- **Supervisione umana:** ogni decisione rilevante rimane in capo al docente;
- **Trasparenza:** gli studenti devono essere informati quando l'IA viene utilizzata;
- **Pensiero critico:** sviluppare negli studenti capacità di valutazione critica dei contenuti generati dall'IA;
- **Protezione dei dati:** rispetto rigoroso del GDPR e della normativa sulla privacy.

Art. 3 - Divieti e Pratiche a Rischio Inaccettabile

In ottemperanza all'Articolo 5 dell'AI Act, è **assolutamente vietato** l'uso, l'acquisto o l'implementazione di sistemi di IA che rientrano nella categoria di "rischio inaccettabile". Nello specifico, l'Istituto non autorizza e proibisce l'utilizzo di:

- **Sistemi di riconoscimento delle emozioni** rivolti a studenti o personale.
- **Sistemi di "social scoring"** o simili, che classificano o valutano gli studenti sulla base del loro comportamento sociale o caratteristiche personali.
- **Sistemi di identificazione biometrica a distanza in tempo reale** per il riconoscimento delle persone negli spazi scolastici.
- **Sistemi di IA che manipolano il comportamento** di studenti o personale attraverso tecniche subliminali o sfruttando vulnerabilità.

Art. 4 - Usi consentiti

4.1 Per i docenti

- Creazione di materiali didattici (schede, esercizi, presentazioni);
- Supporto alla programmazione didattica e progettazione di UdA;
- Traduzione e adattamento di testi;
- Correzione automatica di test a risposta chiusa anonimi;
- Strumenti per l'accessibilità (text-to-speech, trascrizioni, sottotitoli).

4.2 Per gli studenti (con supervisione docente)

- Supporto allo studio e chiarimento di concetti;
- Brainstorming e ideazione per progetti;
- Traduzione di singole parole o frasi (non testi completi);
- Revisione grammaticale e stilistica di testi già scritti autonomamente;
- Creazione di contenuti multimediali per progetti creativi (con dichiarazione d'uso)

Art. 5 - Obblighi per i Docenti e il Personale

Il personale è il principale responsabile dell'uso etico e didattico dell'IA in classe. A tal fine, è richiesto:

- **Valutazione preventiva:** Prima di introdurre un nuovo strumento di IA in classe, i docenti devono valutarne la pertinenza didattica, la sicurezza e la conformità al presente regolamento, in collaborazione con il Team Digitale e il Dirigente Scolastico.
- **Trasparenza:** I docenti hanno l'obbligo di informare esplicitamente gli studenti e le loro famiglie sull'uso di strumenti di IA, spiegandone le funzionalità, i limiti e le finalità didattiche.



- **Supervisione umana:** L'IA deve essere considerata uno strumento di supporto. La decisione finale sulla valutazione degli apprendimenti, l'attribuzione dei voti e ogni interazione con gli studenti deve rimanere sotto il **completo controllo e responsabilità del docente**.
- **Privacy dei dati:** Non inserire dati personali non necessari degli studenti in sistemi di IA, specialmente se non si è certi delle modalità di trattamento e archiviazione dei dati da parte del fornitore.

Art. 6 - Obblighi degli studenti

- Non utilizzare l'IA per copiare o produrre integralmente compiti, temi, relazioni;
- Dichiarare esplicitamente quando l'IA è stata utilizzata in modo significativo per un lavoro;
- Non caricare dati personali propri o altrui su strumenti di IA;
- Verificare sempre le informazioni fornite dall'IA con fonti attendibili;
- Non utilizzare l'IA durante verifiche o esami senza autorizzazione del docente.

Art. 7 - Procedura di autorizzazione per nuovi usi

Ogni richiesta di utilizzo di strumenti di IA non esplicitamente previsti nel presente Regolamento deve essere presentata al Gruppo di Lavoro IA tramite apposito modulo, specificando: finalità, strumento proposto, modalità d'uso, dati eventualmente trattati, misure di sicurezza.

Art. 8 - Alfabetizzazione sull'IA ("AI Literacy")

In ottemperanza al requisito di "AI literacy" per gli utilizzatori (Art. 44 dell'AI Act), l'Istituto si impegna a:

- Organizzare **percorsi di formazione continua** per tutto il personale, volti a promuovere la consapevolezza sull'uso responsabile e sulle implicazioni dell'IA.
- Promuovere l'alfabetizzazione digitale e sull'IA anche tra gli studenti, per sviluppare in loro un senso critico e una comprensione delle tecnologie che utilizzeranno nel loro futuro.

Art. 9 -Rapporti con i Fornitori

L'Istituto si impegna a garantire la conformità dei sistemi di IA che utilizza. A tal fine provvederà a:

- **Mappatura:** L'Istituto mantiene un elenco aggiornato dei software e dei servizi che integrano sistemi di IA.
- **Richiesta di dichiarazioni:** Per ogni fornitore di software rilevante, l'Istituto richiederà una **dichiarazione di conformità** al Regolamento AI Act, che attesti l'assenza o la presenza di sistemi di IA e la loro categoria di rischio.
- **Valutazione del rischio:** Nel caso di sistemi classificati come ad "alto rischio" secondo l'Allegato III dell'AI Act, l'Istituto richiederà una documentazione completa e avvierà, se necessario, una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA).

Art. 10 - Sanzioni

La violazione del presente Regolamento comporta, per il personale, l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi dei CCNL vigenti; per gli studenti, l'applicazione del Regolamento di Disciplina d'Istituto.

Art. 11 - Vigenza

Il presente Regolamento provvisorio entra in vigore alla data di adozione e sarà sostituito dal Regolamento definitivo una volta approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto.

Il mancato rispetto del presente Regolamento comporterà l'applicazione di misure disciplinari conformi al regolamento interno d'Istituto e al contratto collettivo di lavoro.